



Decisione/0347/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0402/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composto dai Sig.sri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Marina Vajana - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società A.S.D. SS Cosma Damiano Grunuovo (943782), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Dambrosio Samuel (2075053), la seguente

DECISIONE

In data 31.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD SSC Capua (Matricola 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD SS Cosma Damiano Grunuovo (Matricola 943782), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Dambrosio Samuel (Matricola 2075053).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la società ricorrente non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, atteso che risulta allegata solo copia della ricevuta di accettazione della pec da parte del sistema e non anche della ricevuta di avvenuta consegna, né di richiesta di informazione al Comitato Regionale Lazio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile, stante il mancato deposito della prova di avvenuta notifica dello stesso alla controparte.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

IL RELATORE
Antonino Piro

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 11 febbraio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai